

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA IN DATA 27 MARZO 2023 NEI CONFRONTI DEL GIOCATORE JAVIER MANUEL DIAZ DELLA VALORUGBY EMILIA SSD ARL

Il Giudice Sportivo,

- vista l'istanza di avvio di procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, presentata a mezzo PEC dalla FEMI-CZ ROVIGO DELTA, in data 27 marzo 2023 (ore 21.27), in persona del Direttore Sportivo Polla ROUX (*rectius* PAUL), in relazione a 2 (due) episodi di antigioco presuntivamente commessi nella gara del Campionato Nazionale di TOP 10 – VALORUGBY EMILIA – FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA del 25 marzo 2023;

- Concesso il termine per consentire all'istante di sciogliere la riserva dei motivi, così come richiesto;

- Constatato che in data 31 marzo 2023 la società FEMI CZ RUGBY RVIGP DELTA, a mezzo PEC produceva una nota (a firma del Direttore Sportivo Paul ROUX) ed il filmato dell'episodio in contestazione;

- Assegnati i termini di cui all'art. 57 Regolamento di Giustizia, relativamente all'episodio di antigioco presuntivamente commesso dal signor Javier Manuel DIAZ (Valorugby) sul giocatore Nicola QUAGLIO (Rovigo), il Giudice Nazionale fissava l'udienza per il giorno 13 aprile 2023, nella quale avrebbe depositato la sua decisione;

- viste le due memorie difensive versate in atti dalla VALORUGBY EMILIA SSD A.R.L. in data 7 e 11 aprile 2023, in persona del Presidente pro tempore il Signor Enrico GRASSI, con le quali preliminarmente sollevava un'eccezione di inammissibilità/improcedibilità e, comunque, di nullità dell'istanza poiché il firmatario dell'istanza stessa, era stato il Signor Polla-Paul ROUX, Direttore Sportivo della FEMI CZ ROVIGO DELTA, privo dei poteri di rappresentanza legale per agire in giudizio. Mentre, nella seconda memoria, veniva ulteriormente richiesta la sanzione della lite temeraria, nella considerazione che la controparte non aveva provveduto a rinunciare alla procedura in argomento, tenuto conto della pronuncia di inammissibilità nella prima decisione.

- Vista la comunicazione inviata tramite Pec dalla FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA in data 8 aprile (ore 13.05), a firma del Direttore Sportivo signor Paul Roux, con la quale la stessa evidenziava come a seguito della dichiarazione di inammissibilità della prima istanza (caso Violi), rinunciava a proseguire il procedimento relativo alla segnalazione di azione fallosa del giocatore signor Javier Manuel Diaz (Valorugby).

L'istanza è inammissibile.

Il Giudice Sportivo ritiene ugualmente e preliminarmente inammissibile anche la richiesta dalla Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, di rinuncia all'istanza, presentata a firma del Direttore Sportivo signor Paul Roux, non rivestendo lo stesso altra carica societaria all'interno dell'affiliata.

Allo stato il Giudice Sportivo Nazionale è costretto a dichiarare inammissibile l'istanza presentata per il caso DIAZ, richiamando il suo provvedimento assunto in data 5/6 aprile 2023 Comunicato ECC/17/GS, con le motivazioni ivi addotte che si devono qui integralmente intendere trascritte.

Invero, il Sig. Paul ROUX non ha/aveva i poteri che lo legittimano/vano al deposito di istanze previste dal Regolamento di Giustizia per conto della società RUGBY ROVIGO DELTA S.R.L.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia e art. 3 del Regolamento Organico, **dichiara l'istanza**, presentata a mezzo PEC dalla società FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA in data 27 marzo 2023 (ore 21.27) a firma del Sig. Paul ROUX – Direttore Sportivo della stessa (caso DIAZ), giudizio integrato con la produzione di nota e filmato in data 31 marzo 2023, **INAMMISSIBILE**, poiché il signor Paul ROUX è/era privo dei poteri di rappresentanza legale per agire in giudizio.

Dispone che l'istante sia onerata al versamento del contributo per accesso alla Giustizia di euro 150,00.

Roma, 13 aprile 2023

(Avv. Marco Cordelli)

Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)